

VECO TAX

News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19
Web site: www.vergagroup.com • Email: info@vergagroup.com

ITALIA

Scudo fiscale-ter: è davvero conveniente?

La Manovra d'estate (Decreto Legge n. 78/2009) ha (re)introdotta il cd. Scudo fiscale-ter, che accanto alle opportunità offerte, presenta tuttavia non pochi aspetti teorici e applicativi da chiarire.

Ambito oggettivo e soggettivo

Sono interessati alle nuove disposizioni i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro RW (ad esempio, le persone fisiche).

Le attività oggetto di Scudo sono quelle detenute, al 31.12.2008, fuori dal territorio dello Stato e che non sono state dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. In relazione a tali attività, sarà possibile, a partire dal prossimo 15 settembre fino al 15 aprile 2010, presentare una dichiarazione riservata con la quale rimpatriare le attività detenute all'estero, pagando un'imposta straordinaria. Soltanto per gli investimenti e le attività detenute nei Paesi UE e nei Paesi dell'Area di Libero Scambio che consentono lo scambio di informazioni (di fatto, solo la Norvegia), è possibile, anziché il rimpatrio, procedere alla loro regolamentazione.

L'imposta straordinaria

L'imposta straordinaria si determina applicando un'aliquota effettiva del 5% sul valore delle attività de-

tenute al 31.12.2008 e oggetto di Scudo. Nei costi dello Scudo devono essere inoltre inclusi anche le eventuali minusvalenze e penalità derivanti dallo smobilizzo di titoli e valori mobiliari in portafoglio.

Aspetti critici

Numerosi sono gli aspetti critici, che, in assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, dovrebbero essere attentamente ponderati nell'ipotesi d'adesione allo Scudo.

Tra questi, in primo luogo, vi sono i dubbi circa gli effetti che dovrebbe produrre l'adesione allo Scudo fiscale-ter. Infatti, in assenza di una disposizione simile ad un condono tombale, lo Scudo non sembra garantire una perfetta "copertura" fiscale e contributiva, se non fosse altro che gli effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e contributivi non si realizzano per gli importi eccedenti quelli dichiarati nella dichiarazione riservata o comunque non riconducibili ai capitali scudati. Ciò induce a prestare particolare attenzione ad esempio agli scudi "parziali" e a quelli da cui potrebbe emergere, seppur indirettamente, un reddito imponibile superiore alla franchigia rappresentata dai valori "scudati".

Altro punto di particolare rilevanza attiene ai rapporti tra il contribuente socio di una società di capitali e la medesima società; in tal caso, sulla base della lettera della norma, lo Scudo effettuato dalla persona fisica socio non avrebbe alcun effetto (di natura preclusiva)

IN QUESTO NUMERO:

ITALIA

Scudo fiscale-ter: è davvero conveniente?

1

ITALIA

Nuove disposizioni antielusive

2

IRLANDA

Royalties -Nuovo regime fiscale

2

LUSSEMBURGO

Scambio d'informazioni

3

CIPRO

Nuovo Protocollo con la Russia e con l'Italia

3

ITALIA/SVIZZERA

Deducibilità di costi per attività promozionali esercitate da una società svizzera

4

in relazione agli accertamenti fiscali effettuati in capo alla società di capitali (si pensi ad esempio al caso in cui l'origine degli importi "scudati" derivi da operazioni com-

merciali concernenti la medesima società).

Altra criticità è rappresentata dal regime di riservatezza. Infatti, in ragione delle norme introdotte negli ultimi anni in tema di antiriciclaggio e anagrafe tributaria, non si può escludere che le informazioni raccolte dagli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di riemersione (banche e fiduciarie) possano essere acquisite dagli organi dell'Amministrazione finanziaria preposti all'attività di accertamento.

ITALIA

Nuove disposizioni antielusive

Il medesimo Decreto Legge n. 78/2009 ha introdotto alcune significative disposizioni di natura antielusive in materia di fiscalità internazionale.

Il regime CFC

Come noto, il regime delle società estere controllate è contenuto nell'art. 167 del Testo Unico. Il DL n. 78/2009 ha, in primo luogo, modificato l'art. 167 citato, introducendo nuove fattispecie ed aggravando l'onere della prova di non sussistenza dei requisiti di applicazione della norma.

Le modifiche introdotte riguardano in particolare, l'esimente di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 167. In seguito alle modifiche introdotte, al fine di disapplicare la normativa CFC, non sarà sufficiente che l'attività sia effettiva, ma sarà necessario anche che sia svolta nel mercato o territorio di insediamento. Questa disposizione – che non trova eguali a livello europeo – di fatto colpisce quei soggetti esteri la cui attività principale o prevalente è il commercio internazionale e/o la prestazione di servizi a società appartenenti al medesimo gruppo.

L'altra importante novità introdotta

dal decreto in esame, consiste nell'estensione del campo d'applicazione anche a quei soggetti non residenti che, pur non essendo localizzati in un Paese incluso nella black list di cui al D.M. 21/11/2001 (ad esempio, Lussemburgo, Irlanda e USA): a) sono comunque assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più del 50% di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia e b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione e detenzione di titoli e partecipazioni, dalla gestione (cessione o concessione in uso) di beni immateriali (marchi, brevetti), nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Le modifiche al regime CFC presentano, ad oggi, numerosi aspetti da chiarire, soprattutto in tema di compatibilità con le norme europee sulla libertà di stabilimento; in tal senso, in relazione ai punti maggiormente controversi, parrebbe più che opportuno un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, vale la pena notare che la normativa CFC, così modificata, potrebbe costituire un serio ostacolo ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane e, nel lungo termine, ridurre la competitività dei prodotti italiani.

La detenzione di attività all'estero

È stata introdotta una nuova disposizione secondo cui gli investimenti e le attività di natura finanziaria (ad esempio partecipazioni), detenute in Paesi inclusi nelle black list di cui ai D.M. 4/05/1999 e 21/11/2001 (senza peraltro tener conto delle limitazioni ivi previste e quindi rientrandovi, ad esempio, le azioni di Soparfi lussemburghesi e quelle di società svizzere a tassazione ordinaria), non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante

redditi sottratti a tassazione.

In caso di contestazione della relativa violazione, oltre al pagamento della maggiore imposta dovuta, le sanzioni sono raddoppiate (in caso di infedele dichiarazione sono comprese tra un minimo del 200% ed un massimo del 400%).

Sanzioni in tema di monitoraggio fiscale

Si ricorda che le sanzioni ordinarie previste in tema di monitoraggio fiscale sono anch'esse raddoppiate (da un minimo del 10% ad un massimo del 50%).

IRLANDA

Royalties - Nuovo regime fiscale

Il governo irlandese, nella Legge finanziaria 2009, ha presentato, fra l'altro, un nuovo regime fiscale applicabile alle royalties incassate da società residenti titolari dei relativi beni immateriali.

I destinatari

Le società residenti in Irlanda possono optare per il nuovo regime in relazione ai costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali "qualificati". Sono previste norme transitorie per le società che si sono avvalse nel passato, di altri regimi agevolativi non più compatibili con quello qui descritto.

I beni "agevolabili"

La definizione di bene immateriale rilevante ai fini della fruizione del beneficio è piuttosto ampia e include l'acquisizione (o la licenza di utilizzare) di brevetti, disegni registrati, marchi, nomi di domini, titoli, know-how, autorizzazioni a vendere, formule e avviamento (relativo a beni "agevolabili").

L'esenzione del reddito derivante da beni immateriali

Le nuove disposizioni prevedono, a grandi linee, la possibilità di esen-

tare dall'imposta sui redditi fino all'80% del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali "agevolabili". In ragione dell'attuale aliquota dell'imposta sui redditi societari (12,5%), ne deriverebbe una tassazione delle royalties con aliquota effettiva del 2,5%.

In particolare, è possibile applicare un piano d'ammortamento prefissato, che genera costi fiscalmente deducibili, con un limite, come sopra detto, pari all'80% del reddito imponibile derivante dallo sfruttamento del bene immateriale.

Il piano d'ammortamento può seguire la vita economica del bene oppure, su opzione da parte del contribuente, è possibile scegliere un ammortamento fisso per 15 anni (7% i primi 14 e l'ultimo anno 2%). Le quote d'ammortamento possono essere utilizzate, ai fini fiscali, soltanto in relazione ai redditi (positivi) derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. Eventuali eccedenze tra redditi positivi (di fatto, royalties attive) e costi (di fatto, l'ammortamento agevolato) sono riportabili in avanti senza alcuna limitazione di tempo a riduzione dei differenziali positivi futuri.

Altre caratteristiche

È interessante notare che l'opzione per tale regime non preclude alla società irlandese di effettuare altre attività. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, le perdite derivanti da un'attività non potranno che essere compensate con i redditi derivanti dalla medesima attività.

Sono previste disposizioni specifiche per agevolare anche la cessione degli intangibles.

LUSSEMBURGO

Scambio d'informazioni

Al fine di conformarsi agli standard OCSE in tema di scambio d'informazioni e di trasparenza fiscale, le autorità lussem-

burghesi hanno siglato con alcuni Stati (ad esempio, Bahrein, Danimarca, Francia, India, Paesi Bassi, USA) appositi protocolli volti a disciplinare, nell'ambito di una Convenzione contro le doppie imposizioni già in vigore, lo scambio d'informazione tra gli Stati contraenti.

Il testo del nuovo protocollo sottoscritto aggiorna le disposizioni concernenti lo scambio d'informazioni, in conformità all'art. 26 del Modello di Convenzione OCSE.

Il Lussemburgo, con i Paesi con quali ha sottoscritto tali accordi, inizierà a scambiare informazioni in materia fiscale, sebbene solo su richiesta, escludendo a priori qualsiasi meccanismo di scambio automatico e tanto meno richieste generali (cd. fishing expeditions).

In linea generale, gli accordi dovrebbero essere ratificati entro il 2009 ed entrare in vigore a partire dal 2010, senza effetto retroattivo (ad eccezione degli USA, con i quali, il relativo Protocollo dovrebbe trovare applicazione retroattiva già a partire dal 1 gennaio 2009).

CIPRO

Nuovo Protocollo con la Russia e con l'Italia

Il 16 aprile 2009, Cipro e Russia hanno sottoscritto un Protocollo che modifica e integra la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra i due paesi. Il Protocollo dovrebbe essere ratificato entro il 2009 e trovare applicazione dal 2010.

Si segnala, in aggiunta, che il 4 giugno, Cipro e l'Italia hanno sottoscritto un Protocollo integrativo della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di introdurre disposizioni volte a favorire lo scambio d'informazioni. Il testo del Protocollo non è ancora disponibile ma le disposizioni ivi contenute non dovrebbero appli-

carsi prima del 2010.

Scambio d'informazioni tra Cipro e Russia

Viene rafforzato lo scambio d'informazioni fiscali tra Cipro e Russia. L'assistenza amministrativa è estesa anche ad informazioni bancarie e societarie, sebbene soltanto su specifica richiesta da parte delle autorità di uno degli Stati contraenti.

Dividendi, interessi e royalties

Secondo la Convenzione Cipro-Russia, le ritenute sui dividendi pagati a non residenti sono assoggettati ad una ritenuta del 10%, riducibile al 5% se l'investimento minimo è pari a Euro 100.000 (in precedenza USD 100.000). Rimane confermata l'esenzione da ritenuta per interessi e royalties.

Plusvalenze

Le plusvalenze realizzate tramite cessione di beni mobili (quali partecipazioni in società) sono tassate, in base alla Convenzione tra Cipro e Russia, soltanto nel paese di residenza del soggetto cedente. Tuttavia, il Protocollo interviene specificando che, qualora il valore della società i cui titoli sono ceduti è rappresentato per più del 50% da proprietà immobiliari, la plusvalenza realizzata è tassata anche nel paese in cui gli immobili sono situati (in Russia, l'aliquota nominale è del 20%). Tale modifica dovrebbe trovare applicazione soltanto a partire dal 2014.

Esclusione dalla black list russa

La firma del Protocollo, e in particolare l'estensione dello scambio d'informazioni, dovrebbe comportare l'esclusione di Cipro dalla black list stilata dalla autorità fiscali russe. Si ricorda che, fino a quando tale esclusione non viene formalizzata, i dividendi distribuiti da una società cipriota alla capogruppo russa non possono beneficiare participation exemption domestica.

Conclusioni

Le novità apportate dal Protocollo confermano la competitività di Cipro come piattaforma di investimento verso Russia e dalla Russia (da valutare, invece, gli effetti derivanti dallo scambio d'informazioni in capo alle persone fisiche residenti in Russia che detengono partecipazioni in società cipriote o estere amministrate sull'isola).

ITALIA/SVIZZERA

Deducibilità di costi per attività promozionali esercitate da una società svizzera

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 8/04/2009 n. 100), in linea con la posizione assunta con la precedente Risoluzione n. 427/E del 2008, ha ritenuto non deducibili i costi sostenuti da contribuenti italiani e relativi ad attività promozionali e di servizi media esercitate da una società svizzera che, pur disponendo di uffici e personale qualificato, è caratterizzata da un regime fiscale privilegiato.

La disciplina in tema di deducibilità dei costi

La capogruppo, residente in Germania, ha presentato interpello per disapplicare la disposizione contenuta nell'art. 110, comma 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che prevede che i costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Svizzera e ivi assoggettati a tassazione privilegiata, siano indeducibili in Italia ai fini della formazione della base imponibile. In conformità all'art. 110, comma 11 TUIR, è possibile richiedere la disapplicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente se le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero se le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse commerciali e che le stesse hanno

avuto concreta esecuzione.

L'interpello

La società controllante presentava apposito interpello per richiedere la disapplicazione della disciplina in tema di deducibilità dei costi in ragione del fatto che la società svizzera svolgeva un'effettiva attività commerciale, comprovata, fra l'altro, dall'utilizzo di uffici e di personale dipendente (ben 7 persone).

La risposta

L'Agenzia delle Entrate, riprendendo la posizione assunta nella Risoluzione n. 427/E del 2008, ha precisato che la società svizzera, in ragione dell'attività esercitata (e dai prospetti di ripartizione dei fornitori e della clientela), non può essere considerata "radicata" nel territorio elvetico. L'esistenza di una struttura materiale (uffici e personale) non sarebbe sufficientemente indicativa di un'attività effettivamente "radicata". L'assenza di un collegamento strutturale con l'economia svizzera, fa sì che non vi siano ragioni giuridico-economiche che possano giustificare la costituzione della società in Svizzera.

Osservazioni

Non si può che prendere atto della presa di posizione da parte dell'Amministrazione finanziaria anche se, come già osservato, non si comprende come, pur in presenza di una struttura organizzativa e materiale, che fornisce, fra l'altro, un'occupazione a 7 persone, la società svizzera continui ad essere considerata estranea al tessuto economico, politico, geografico e strategico della Confederazione elvetica.

Questa linea interpretativa, ormai applicata indifferentemente in relazione ad una molteplicità di disposizioni antielusive (ad esempio in tema di disciplina CFC), sarebbe giustificata, secondo l'opinione

delle autorità fiscali, da alcune decisioni della stessa Commissione europea in tema di aiuti di stato (Decisione del 13/02/2007 e del 12/12/2007) e da alcune sentenze della Corte di giustizia UE (Cadbury Schweppes). Secondo tale linea interpretativa, un soggetto è radicato in uno Stato, e pertanto ivi svolge un'effettiva attività commerciale, quando partecipa in modo stabile e continuativo alla vita economica di quello Stato. Il radicamento nel territorio è tuttavia inteso in senso restrittivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui alcune attività (tipicamente quelle a carattere commerciale) non sarebbero di per sé idonee a configurare quel nesso economico, politico e strategico con il Paese di appartenenza.

Si rileva che le conclusioni cui giunge l'Agenzia non parrebbero giustificabili né in riferimento alla Decisione della Commissione Europea assunta in un contesto normativo differente (aiuti di stato) né tanto meno in riferimento alla giurisprudenza dell'Unione europea. La Corte di giustizia UE, nella sentenza citata, non discrimina infatti secondo le attività effettuate bensì sottolinea come debba essere verificata l'effettività dell'insediamento (in particolare, in termini di locali, personale e attrezzature). Sarebbe pertanto da considerare CFC soltanto le società "di puro artificio", gli insediamenti che non esercitano alcuna attività effettiva sul territorio dello Stato di stabilimento.

In un contesto di forte espansione commerciale, occorrerebbe forse contemperare le esigenze di carattere antielusive con quelle operative/organizzative delle imprese che operano sui mercati internazionali, tenendo sempre a mente non solo il principio generale di libertà di stabilimento, ma anche le caratteristiche economiche e normative dei Paesi in cui le imprese italiane si insediano.